DECISIONE N. 3328/74/CECA DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1974

che proroga la validità della decisione n. 3542/73/CECA relativa ai tassi di conversione delle monete in unità di conto utilizzate in talune materie del trattato che istituisce la CECA (1)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 50,

vista la decisione n. 3542/73/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1973, relativa ai tassi di conversione delle monete in unità di conto utilizzate in talune materie del trattato CECA (1),

considerando che la decisione n. 3542/73/CECA è valida solo fino al 31 dicembre 1974, che risulta opportuno estendere il periodo di riferimento per le operazioni diverse da quelle del bilancio e che quindi è opportuno prorogarla per tener conto di tale modifica ;

dopo consultazione del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 3 della decisione n. 3542/73/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1973 (1), sono sostituite dalle seguenti disposizioni :

« I periodi di riferimento di cui all'articolo 1 saranno :

— per la compilazione del bilancio CECA, la data della compilazione o, se necessario, l'ultimo giorno lavorativo prima della data suddetta ;

— per le altre operazioni dell'esercizio 1974 e per il calcolo dei valori medi utilizzati per il calcolo dei prelievi per il 1974 e il 1975, il penultimo mese antecedente il semestre di calendario al quale tali operazioni si riferiscono ;

— per le altre operazioni dell'esercizio 1975, ivi compresa la compilazione dei listini che indicano nella moneta di ciascuno degli Stati membri l'importo netto dei prelievi per tonnellata per il 1975 :

a) quello dal 1° giugno 1974 al 30 novembre 1974, per le operazioni relative al primo semestre 1975 ;

b) quello dal 1° dicembre 1974 al 31 maggio 1975, per le operazioni relative al secondo semestre 1975 ».

Articolo 2

Le disposizioni dell'articolo 6 della decisione n. 3542/73/CECA sono sostituite dalle seguenti disposizioni :

« Le conversioni effettuate secondo le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 saranno utilizzate :

— per la compilazione dei bilanci CECA dal 31 dicembre 1973 al 31 dicembre 1975 ;

— per il calcolo dei valori medi presi in considerazione per il calcolo dei prelievi per il 1974 e il 1975, nonché per le altre operazioni degli esercizi 1974 e 1975 ».

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1975.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 361 del 29. 12. 1973, pag. 11.